

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

108.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (5159) .....	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegni e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);	
Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) .....	4
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	4, 6, 7, 8, 9
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	5, 6, 10 11, 13, 14, 16, 17, 18
Casini Carlo (DC) .....	14, 17
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
Guidetti Serra Bianca (DP) .....	11
Fracchia Bruno (PCI) ...	5, 10, 11, 13, 15, 17, 18
Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> ...	5, 6 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18
Maceratini Giulio (MSI-DN) .	8, 11, 13, 16, 17, 18
Mellini Mauro (FE) .....	11, 12, 13, 14, 16, 17
Nicotra Benedetto Vincenzo (DC)	5, 11, 12, 16, 18
Vairo Gaetano (DC) .....	11, 14, 17

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17,20.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dal Senato) (5159).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1990.

Proseguiamo nella discussione del provvedimento.

Comunico che l'onorevole Vairo ha presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

1. Al personale giudiziario dipendente dal Ministero di grazia e giustizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifica-

zioni, riguardanti rispettivamente l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per quindici anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente, e l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per venticinque anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

5. 02.

*All'articolo 5, sopprimere il comma 3.*

5. 2.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART ....**

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 3, e prima di esercitare i poteri e le facoltà di cui all'articolo 4, procederà, in deroga alle norme vigenti, alla copertura dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, Amministrazione giudiziaria, da assegnare alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali non coperti, o parzialmente coperti, o resisi non coperti per effetto di qualsiasi causa, mediante inquadramento straordinario del personale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità dell'Amministrazione giudizia-

ria, assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rispettivamente:

a) per le qualifiche di segretario giudiziario e superiori della ex carriera di concetto, nella ottava qualifica funzionale;

b) per le qualifiche di consigliere o equiparate e superiori della ex carriera direttiva, nella nona qualifica funzionale.

2. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo potranno essere esercitati, anche con successivi provvedimenti formali, per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al termine dei tre anni, di cui al comma precedente, tutto il personale comunque assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà inquadrato, anche in soprannumero, alla qualifica funzionale immediatamente superiore rispettivamente dalla terza alla quarta dalla quinta alla sesta, dalla settima alla ottava, dalla ottava alla nona, con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

6. 011.

Desidero fare presente che la discussione degli articoli cui i suddetti emendamenti ed articoli aggiuntivi si riferiscono è già iniziata nella seduta del 22 gennaio scorso, durante la quale la Commissione ha anche proceduto all'approvazione in linea di principio di alcuni emendamenti. Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 del regolamento, gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Vairo non potranno essere posti in discussione.

Dal momento che le Commissioni I, V e XI non hanno ancora espresso i prescritti pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 22 gennaio scorso, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed

altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Ricordo che nella seduta del 23 gennaio 1991 la Commissione aveva deliberato di accantonare l'emendamento 20.1 ed il relativo subemendamento 0.20.1.1. Ricordo, altresì, che era stato deliberato di accantonare la discussione dell'articolo 1.

Desidero inoltre far presente che, come annunciato nella seduta di mercoledì 31 ottobre 1990, la discussione dell'articolo 3 non deve considerarsi conclusa, al fine di consentire al relatore ed al Governo la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Ricordo, infine, che gli emendamenti presentati involgono la competenza consultiva della I Commissione, per cui la loro eventuale approvazione dovrà intendersi avvenuta in linea di principio, restando conseguentemente sospesa la votazione dei relativi articoli.

Passiamo alla discussione dell'emendamento 20.1 del Governo e del relativo subemendamento del relatore 0.20.1.1, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

*Al comma 2, dopo le parole a sezioni riunite aggiungere le seguenti civili entro un anno dalla data di proposizione del ricorso.*

20. 1.

*All'emendamento 20.1, sostituire la parola civili con la seguente penali.*

0. 20. 1. 1.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Ricordo che nel corso della precedente seduta la Commissione aveva deliberato di accantonare l'articolo 20, contenente disposizioni relative al ricorso per cassazione. In particolare, la discussione si era concentrata su un punto specifico, cioè se il ricorso per cassazione dovesse essere proposto davanti alle sezioni civili oppure a quelle penali.

Come già avevo sottolineato nel corso della precedente seduta, la materia trattata dall'articolo in esame ha costituito oggetto di un'ampia discussione anche da parte della dottrina, nel cui ambito si è affermato un orientamento prevalente nel senso di ritenere più adeguata la procedura davanti alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Sulla base di tali valutazioni ho presentato, in qualità di relatore, il subemendamento 0.20.1.1 — riferito all'emendamento 20.1 del Governo — del quale raccomando l'approvazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo spiegasse le ragioni che hanno ispirato la presentazione dell'emendamento 20.1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha presentato l'emendamento in esame per ragioni di natura sistematica e di carattere programmatico. In particolare, l'emendamento è volto a garantire una tutela più ampia del diritto di difesa.

In definitiva, in funzione della particolare procedura posta in essere, si è ritenuto più opportuno affidare la cognizione dei procedimenti disciplinari alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, piuttosto che a quelle penali.

BRUNO FRACCHIA. Sono favorevole al subemendamento del relatore 0.20.1.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono anch'io favorevole a tale subemendamento per ragioni sistematiche e di coerenza con il comma 1 dell'articolo 20.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Trattandosi di ricorsi in materia di sospensione, il Governo ritiene che, per ragioni di ordine sistematico, sia più giusto attribuirne la competenza alle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Vi è una differente composizione delle sezioni unite civili e penali?

PRESIDENTE. No, la composizione è la stessa, ma trattano materie diverse. Ritengo che la motivazione dell'emendamento del Governo 20.1 risieda nel fatto che non si tratta di materia penale, per cui è bene che se ne occupino magistrati che in genere si dedicano alla materia civile.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Il mio subemendamento è dettato da ragioni di omogeneità con la procedura da applicare in base al comma 1 dell'articolo 20; ricordo, inoltre, che la dottrina prevalente è a favore di una decisione del ricorso da parte della Corte di cassazione a sezioni unite penali.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sono contrario al subemendamento del relatore 0.20.1.1, poiché la materia è civilistica; nel comma 1 dell'articolo 20, si fa riferimento ai termini ed alle forme del codice di procedura penale per esigenze di celebrità, ma una trattazione del ricorso da parte delle sezioni unite civili mi sembra più corretta in relazione alla materia.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi è anche un altro aspetto da considerare in relazione alla delicatezza del giudizio in questione: le sezioni unite civili sono presiedute dal primo presidente della Corte di cassazione, diversamente da quelle penali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0.20.1.1.  
(È approvato).

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo 20.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo 20.1, con la modifica testé apportata, favorevole il relatore.  
(È approvato).

È sospesa la votazione dell'articolo 20. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 21.

*(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso).*

1. Quando l'accusato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo le parole incarico direttivo aggiungere le seguenti o di collaborazione diretta.*

21. 1.

*Sostituire la parola provvisoria con la seguente cautelare.*

21. 2.

*Aggiungere, in fine, le parole detratte le somme corrisposte per assegno alimentare.*

21. 3.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Desidero far presente alla Commissione che gli emendamenti presentati all'articolo 21 comportano modifiche di mero coordinamento formale; ne raccomando pertanto l'approvazione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

È conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 21.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 22.

(*Reintegrazione a seguito di assoluzione*).

1. Il magistrato sospeso o assegnato ad altre funzioni ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore, a tutti gli effetti, qualora sia assolto con sentenza irrevocabile. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 23.

(*Revisione*).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili,

con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

Il comma 2 dell'articolo 23 potrebbe essere considerato superfluo, alla luce delle lettere a), b), c) del comma 1.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Ritengo che il comma 2 non sia superfluo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 24.

(*Istanza di revisione*).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta penalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nei casi previsti dall'articolo 23, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

*(Provvedimenti sull'istanza di revisione).*

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti o se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, dopo le parole alle sezioni unite aggiungere le seguenti penali.*

25. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 25.1 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

È conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 25.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

*(Giudizio di revisione).*

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

26. 1.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole detratte le somme corrisposte per assego alimentare.*

26. 2.

GIULIO MACERATINI. Il comma 1 dell'articolo 26 disciplina il comportamento del Consiglio superiore della magistratura



in caso di accoglimento dell'istanza di revisione, mentre il comma 3 fa riferimento agli effetti che si determinano per il magistrato a seguito di tale comportamento. Alla luce di tali disposizioni, ritengo superflua la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo, anche perché riprodotta in altri articoli. Voterò dunque a favore dell'emendamento del relatore 26.1, volto a sopprimere tale comma.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 26.1 e 26.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 26.2 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

È conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 26.

Do lettura dell'articolo successivo:

### CAPO III

### INCOMPATIBILITÀ

#### ART. 27.

(*Incompatibilità di funzioni*).

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici; possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, rappresentante italiano al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

2. I magistrati non possono esercitare libere professioni anche se non ordinate in albi professionali, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

3. I magistrati non possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale divieto si applica anche agli incarichi previsti dall'articolo 61 e al cumulo degli impieghi pubblici previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato escluso quello universitario.

4. I magistrati non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

5. I magistrati non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative, tranne quelle di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli uffici della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché dell'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Poiché abbiamo proceduto ad una serie di audizioni informali dedicate alla specifica materia disciplinata dall'articolo 27, vorrei far presente l'opportunità di svolgere un ampio dibattito nel corso del quale i gruppi possano esprimere in maniera dettagliata le loro opinioni. Alla luce di tale discussione valuterò, nella mia qualità di relatore, la necessità di procedere alla presentazione di eventuali emendamenti che recepiscano, in tutto o in parte, le proposte emerse nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, alla discussione dell'articolo 1, già accantonato nella seduta del 30 ottobre 1990, del

quale per chiarezza do nuovamente lettura:

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Doveri del magistrato).*

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio dei poteri deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire le parole dei poteri con le seguenti delle funzioni.*

1. 1.

Il Governo.

*Sopprimere il comma 3.*

1. 8.

Bargone, Orlandi, Finocchiaro  
Fidelbo, Violante, Fracchia.

*Al comma 3, sostituire le parole comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti comportamenti che ne compromettano la credibilità.*

1. 5.

Guidetti Serra.

*Al comma 3, sostituire le parole comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le*

*seguenti comportamenti riprovevoli che ne compromettano la credibilità.*

1. 2.

Il Governo.

*Al comma 3, sostituire le parole comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti comportamenti che ne compromettano la credibilità.*

1. 7.

Nicotra.

*Al comma 3, sostituire le parole comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti comportamenti che compromettano o la sua credibilità o quella della sua funzione.*

1. 4.

Fracchia, Violante, Bargone.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato deve tenere comportamenti che non compromettano la credibilità della funzione giudiziaria.

1. 6.

Mastrantuono.

*Al comma 4, dopo le parole illecito disciplinare aggiungere la seguente perseguibile.*

1. 3.

Mellini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RAFFAELE MASTRANTUONO

BRUNO FRACCHIA. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1 del Governo.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1.5.

BRUNO FRACCHIA. L'articolo 1 era stato accantonato perché non eravamo riusciti a risolvere un problema che sarà ora opportuno affrontare nuovamente: si tratta della distinzione fra comportamenti riprovevoli del magistrato che compromettono la credibilità della funzione e comportamenti dello stesso tipo che invece compromettono la credibilità della persona. Il gruppo comunista ha proposto con l'emendamento 1.4 una soluzione del problema, ma è disponibile a considerare anche altre possibilità.

GIULIO MACERATINI. Condivido la formulazione dell'emendamento 1.4, ma ritengo che occorra sopprimere la parola « o » che precede le parole « la sua credibilità », poiché è necessario tutelare sia la credibilità personale del magistrato sia quella della funzione giudiziaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 dai diversi gruppi perseguono l'obiettivo di tutelare la credibilità del magistrato. Anche se a mio avviso l'emendamento del Governo ed ancor più quello presentato dal gruppo della democrazia cristiana prevedono una soluzione più leggibile e perseguibile, ritengo tuttavia che sia ora opportuno rimettere al relatore la scelta della migliore formulazione. In sostanza, il comportamento del magistrato è riprovevole tanto se intacca la sua credibilità quanto quella della sua funzione; si tratta soltanto di individuare la migliore soluzione per l'obiettivo che comunemente ci proponiamo.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Nel comma 1 dell'articolo 1 si indicano gli obblighi cui il magistrato non può venire meno. Ad essi si aggiunge quello della credibilità, da intendersi in senso generale; ritengo che un riferimento alla credibilità della funzione rappresenti soltanto una ripetizione, per cui raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.5.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il comma 3 dell'articolo 1 fa riferimento alla credibilità della funzione poiché il magistrato deve godere di un certo credito presso la pubblica opinione; a mio avviso, nel concetto di credibilità rientrano sia quella personale, sia quella della funzione.

PRESIDENTE. Ritengo necessario un chiarimento: il comma 3 dell'articolo 1 si riferisce all'attività del magistrato fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, ed in tale ambito è necessario che non venga arrecato un danno alla credibilità della funzione giudiziaria (e non a quella di carattere personale).

MAURO MELLINI. Quindi, i comportamenti riprovevoli che aumentano la credibilità vanno bene !

GIULIO MACERATINI. Ritengo che vi siano due aspetti della credibilità, quella personale e quella della funzione, per il magistrato che svolga un'attività fuori dall'esercizio delle sue funzioni; a mio avviso, è necessario fare riferimento ad entrambi gli aspetti.

PRESIDENTE. Tuttavia, vi può essere una credibilità personale che non ha nulla a che fare con la credibilità della funzione.

GIULIO MACERATINI. Non sono d'accordo con il presidente.

GAETANO VAIRO. A mio avviso, può risultare pericolosa la valutazione di comportamenti che compromettono la credibilità personale.

Mi pare che le esigenze emerse nel corso della discussione siano opportunamente prese in considerazione dall'emendamento proposto dal collega Mastrantuono, dal momento che in esso non ci si limita al solo riferimento alla credibilità personale del magistrato, ma quest'ultimo aspetto viene « agganciato » ai comportamenti tenuti « anche fuori dall'esercizio delle funzioni ».

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Poiché il ragionamento del collega Vairo mi ha convinto, ritiro l'emendamento 1.7 e dichiaro di condividere la sostanza dell'emendamento Mastrantuono 1.6.

**FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Desidero illustrare le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare l'emendamento 1.2. Il comma 3 dell'articolo 1 si riferisce a comportamenti assunti dal magistrato anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni. Va sottolineato che la disposizione richiamata risulta collegata ai primi due commi, nei quali si stabilisce in che modo tali funzioni debbano essere esercitate. Non ritengo opportuno, pertanto, che nel comma 3 venga riprodotto il riferimento alla credibilità ed alla correttezza della funzione. Infatti, poiché il comma 3 riguarda i comportamenti del magistrato tenuti fuori dall'esercizio delle sue funzioni, l'individuazione di tali comportamenti diventerebbe particolarmente difficoltosa.

Per le ragioni esposte, il Governo ha presentato l'emendamento 1.2, volto a sostituire le parole: « comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione », con le seguenti: « comportamenti riprovevoli che ne compromettano la credibilità ».

In definitiva, l'emendamento in esame, del quale raccomando l'approvazione, tende a sottolineare l'opportunità di riferirsi ad un concetto generico di credibilità, stante la difficoltà di distinguere in concreto tra la credibilità della funzione e quella personale del magistrato.

**MAURO MELLINI.** Ritengo che, a prescindere dagli emendamenti presentati, ci troviamo di fronte ad un « pasticcio » estremamente pericoloso. Infatti, sostenere che il magistrato non debba assumere fuori dall'esercizio delle sue funzioni comportamenti riprovevoli (o non riprovevoli, non importa) che compromettano la credibilità delle sue funzioni, per poi stabilire al comma 4 che la violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 (omettendo quindi il riferimento generico alla compromissione della credibilità per quanto attiene alle modalità generiche dell'esercizio delle funzioni giudiziarie), comporta come conseguenza che il magistrato il quale, per esempio, « dia di matto » fuori dall'esercizio delle sue funzioni comprometterebbe la propria credibilità, a differenza di quanto avverrebbe se tale atteggiamento fosse assunto nell'esercizio delle funzioni.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** D'accordo, ma vanno considerate le ipotesi previste dall'articolo 3!

**MAURO MELLINI.** Sì, ma quello che non possiamo stabilire è che ci siano violazioni di doveri, comprese quelle di cui al comma 1 nonché la violazione del dovere di non assumere determinati comportamenti (alla quale si accenna solo nella parte relativa ai comportamenti tenuti fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie) che non comportino illecito disciplinare. In definitiva, si registra una contraddizione palese tra il principio contenuto nel comma 1 (che è generico e condivisibile), e la illogica formulazione del comma 4, alla stregua del quale i « comportamenti riprovevoli » non costituiscono illecito disciplinare se non espressamente sanzionati dai successivi articoli 2, 3 e 4. Si tratta di un controsenso inconcepibile!

**FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** In considerazione del fatto che la discussione relativa all'articolo 1 è stata ripresa

a distanza di tempo dal momento in cui essa è iniziata, evidentemente ad alcuni colleghi è sfuggito che il punto *e)* dell'articolo 3, esplicitando la previsione del comma 3 dell'articolo 1, specifica quali siano gli illeciti disciplinari perseguibili al di fuori delle funzioni. Richiamo, pertanto, la Commissione ad una maggiore coerenza con le norme già approvate.

**PRESIDENTE.** A mio avviso, occorre riferirsi alla credibilità della funzione proprio alla stregua dell'ultimo rilievo formulato dal collega Mellini, in quanto nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 è contenuto, in effetti, un richiamo alla credibilità della funzione giudiziaria.

**GIULIO MACERATINI.** A mio avviso, dopo aver tipizzato nell'articolo 2 gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni, nell'articolo 3 gli illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni, nell'articolo 4 gli illeciti disciplinari conseguenti al reato, non abbiamo spazio per indicare altri tipi di illecito. Inoltre, nell'articolo 3, vi è una norma di chiusura, poiché alla lettera *e)* si fa riferimento a « ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria ».

A mio avviso, si potrebbe scrivere nuovamente il comma 3 dell'articolo 1, sintetizzando i principi attualmente contenuti negli articoli 2, 3 e 4; così com'è, infatti, l'articolo 1 costituisce una mera dichiarazione di principio, priva di concreto valore normativo.

Ricordo infine che già nelle precedenti sedute era emerso un generale orientamento favorevole alla soppressione della parola « riprovevoli », che d'altro canto non compare nell'articolo 3; l'aggettivo « riprovevoli », infatti, potrebbe creare difficoltà interpretative nella distinzione tra i comportamenti riprovevoli che compromettono la credibilità della funzione e quelli che non la compromettono.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore.** Sono favorevole al mantenimento dell'articolo 1, poiché appare del tutto logico che il provvedimento si apra con

una dichiarazione di principio di carattere generale, seguita dalla dettagliata tipizzazione dell'illecito disciplinare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al comma 3 del medesimo articolo 1, condivido la formulazione dell'emendamento Guidetti Serra 1.5.

Ritengo infine che il comma 4 potrebbe essere sostituito, per maggiore chiarezza, con il seguente: « La violazione dei doveri di cui alle ipotesi previste negli articoli 2, 3 e 4 costituisce illecito disciplinare ».

**GIULIO MACERATINI.** In sostanza, dovrebbe rimanere nell'articolo 1 una dichiarazione di principio.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore.** Sì, l'articolo 1 contiene una dichiarazione di principio di carattere generale, cui segue la tipizzazione degli illeciti, e ciò non mi sembra contrastare con i canoni di tecnica legislativa, anche se, dopo un lungo dibattito in dottrina, oggi in sostanza non è possibile parlare di tipizzazione. Si potrebbe inoltre considerare che, una volta effettuata una tipizzazione, non sarebbe corretto prevedere una norma di chiusura come quella contenuta nella lettera *e)* dell'articolo 3.

Mi dichiaro infine favorevole all'emendamento Mellini 1.3.

**MAURO MELLINI.** Voterò *oborto collo* a favore del mio emendamento 1.3, che contiene una stupidaggine, collegata a quella prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 1. Definire perseguibile l'illecito disciplinare significa...

**BRUNO FRACCHIA.** Significa depenalizzare l'illecito.

**MAURO MELLINI.** Appunto. Meglio sarebbe stato evitare farneticazioni con riferimento ai doveri dei magistrati, stabilendo poi che la loro violazione costituisce illecito disciplinare soltanto nei casi particolari successivamente indicati. La previsione di doveri generici e la successiva indicazione delle violazioni perseguibili corrispondono all'affermazione della

liceità per i magistrati di determinati comportamenti riprovevoli non perseguibili da alcuno.

Con l'emendamento 1.3, prendo atto della non perseguibilità di tali comportamenti, non ritenendo però di avere minimamente eliminato le incongruenze rappresentate dalla disposizione del comma 4 dell'articolo 1, nonché da altre successive norme del provvedimento in esame, che comincia davvero a preoccuparmi.

GAETANO VAIRO. Ho seguito con particolare attenzione l'intervento del collega Mellini, al quale tuttavia vorrei far notare che nei commi 1, 2 e 3 non si parla di doveri, ma si fa piuttosto riferimento ad una serie di comportamenti; il richiamo ai « doveri » è infatti contenuto nel comma 4. Pertanto, al fine di eliminare la palese incongruenza, sarebbe sufficiente prevedere che la violazione dei doveri di cui agli articoli 2, 3 e 4 costituisce illecito disciplinare.

MAURO MELLINI. Sarebbe invece preferibile una formulazione del tipo: « Il magistrato dovrebbe comportarsi in questo modo (...) ».

CARLO CASINI. Intervengo nella discussione con un po' di titubanza, dal momento che, essendo arrivato in ritardo, non escludo che possano essermi sfuggiti specifici aspetti del dibattito. Alcuni colleghi hanno sostenuto che la formulazione dell'articolo 1 individuerebbe una serie di doveri dei quali solo alcuni sarebbero sottoposti a sanzione. A mio avviso, si tratta di un aspetto che non può essere considerato, così come da tutti sostenuto, un assurdo. Sotto il profilo della tecnica legislativa, ricordo infatti che, nell'attendere ai miei studi giovanili, i testi di diritto privato dell'epoca ci insegnavano che le leggi si possono distinguere in numerose categorie (mi riferisco, in particolare, alla distinzione tra leggi perfette ed imperfette) tra le quali va considerata anche quella raggruppante provvedimenti legislativi per i quali non sono previste sanzioni, nonostante gli stessi configurino l'assolvimento di un dovere (penso, per

esempio, all'ipotesi di risarcimento del danno). In definitiva, non ritengo possa considerarsi assurda sotto il profilo giuridico la configurazione di un dovere cui non corrisponde una sanzione disciplinare.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guidetti Serra 1.5.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Guidetti Serra 1.5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2 del Governo, Fracchia ed altri 1.4 e Mastrantuono 1.6.

Passiamo all'emendamento Mellini 1.3.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mellini 1.3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

È conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

*(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni).*

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti arrecanti illegit-

timo danno o vantaggio ad una delle parti, l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il manifesto perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti, civili o penali, privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che determinano

la divulgazione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

f) fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione da parte del dirigente l'ufficio o di quello cui compete il dovere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 31 o di uno dei casi previsti dagli articoli 32 e 34.

BRUNO FRACCHIA. Desidero richiamare l'attenzione su un problema al quale nella precedente seduta aveva fatto riferimento la collega Finocchiaro Fidelbo. Raccogliendo l'indicazione al riguardo formulata, chiedo al relatore se non ritenga di proporre una modifica del comma 1 dell'articolo 2, nel senso di ripristinare il primo periodo della lettera a) nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo. Il testo approvato dalla Commissione in sede referente, infatti, ai fini della tipizzazione dell'illecito disciplinare commesso nell'esercizio delle funzioni, fa riferimento ai « comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti ». Il testo originario del disegno di legge, invece, richiamava, più opportunamente, i comportamenti « tenuti allo scopo » di arrecare illegittimo danno o vantaggio.

La formulazione adottata dalla Commissione, in definitiva, rischia di ampliare eccessivamente la fattispecie dell'illecito disciplinare fino a ricomprendere in essa ogni caso di decisione erronea del magistrato che, in quanto tale, sia suscettibile di arrecare illegittimo danno ad una delle parti.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condivido l'osservazione del collega Fracchia, che peraltro avrei formulato io stesso in sede di discussione non soltanto in riferimento all'articolo 2, ma anche in relazione alla lettera a) dell'articolo 6. Anch'io, infatti, ritengo preferibile la formulazione contenuta nel testo originario, in base alla quale è sufficiente che vi sia lo scopo di arrecare il danno.

Ricordo che nella seduta precedente avevamo approvato emendamenti in linea di principio, riservandoci la possibilità di riesaminare in sede di coordinamento alcune questioni già trattate. In particolare, avevamo convenuto di procedere ad un coordinamento che non fosse meramente formale, ma risultasse di più ampia portata.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli Carulli, si riferisce solo alla lettera a) dell'articolo 2?

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. No, anche alla lettera a) dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Desidero farle notare che in quest'ultima disposizione è già prevista la formulazione: « i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti ».

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Io invece ritengo che la formulazione dell'articolo 6 si debba adeguare a quella dell'articolo 2, essendosi manifestata la necessità di ripristinare la formulazione in virtù della quale sarebbe sufficiente lo scopo di arrecare il danno.

PRESIDENTE. Lei ha ragione.

MAURO MELLINI. Signor presidente, ritengo che i comportamenti tenuti da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio costituiscano di per sé una precisa ipotesi di reato. Per quanto

riguarda il caso di cui discutiamo, invece, il problema che deve porsi il legislatore è quello di sanzionare disciplinarmente il fatto stesso di arrecare danno in violazione dei doveri prescritti dalle norme disciplinari. Credo, quindi, che inserire la clausola « fuori dei casi in cui costituiscono reato » all'inizio del primo periodo della lettera a) dell'articolo 2, non solo ingeneri confusione, ma possa anche inceppare l'ingranaggio del procedimento penale.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro di condividere i rilievi formulati dal collega Mellini.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché il magistrato può argomentare tutta una serie di azioni tali da provocare un danno, e siccome nella fase di preparazione di tali azioni può essere sanzionato disciplinarmente, non essendo ancora concretizzati il reato, credo sia preferibile ...

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Credo sia meglio tornare ad un testo che non preveda l'evento e per il quale sia sufficiente che da parte del magistrato vi sia lo scopo di arrecare il danno, sia che esso sia già avvenuto o meno. Se parliamo di comportamenti tenuti allo scopo di arrecare un danno illegittimo, dobbiamo presupporre che il danno si sia già verificato, e in questo caso il comportamento del magistrato non costituirebbe più un illecito penale.

MAURO MELLINI. L'abuso di atti di ufficio, comunque, non prevede che il danno si sia compiuto ...

GIULIO MACERATINI. I comportamenti tenuti allo scopo di arrecare danno o vantaggio ad una delle parti non possono che costituire reato. La prima espressione concerne tutte le ipotesi di comportamento doloso, per cui il prevedere, poi, un comportamento tenuto allo scopo di arrecare un dolo costituisce una reiterazione che, a mio avviso, non può stare in piedi.



GAETANO VAIRO. Concordo con le osservazioni del collega Maceratini.

BRUNO FRACCHIA. Credo che il problema non possa essere circoscritto agli argomenti che sono stati portati a favore di quest'ipotesi, in quanto sarebbe assurdo che tutti i comportamenti che arrechino un illecito danno a vantaggio di una delle parti siano censurabili da un punto di vista disciplinare. Per l'illecito disciplinare, qualora dall'esercizio della funzione giudiziaria derivi un danno ingiusto, deve esservi qualcosa di più; a mio avviso, l'elemento soggettivo comportamentale deve essere preso in considerazione, poiché altrimenti ogniqualvolta vi è danno ingiusto — per esempio, per una sentenza sbagliata — si ha responsabilità disciplinare. L'errore del magistrato che ha causato un danno ingiusto in realtà può essere non rilevante dal punto di vista disciplinare.

MAURO MELLINI. Si potrebbe fare riferimento alla violazione di ogni dovere del magistrato: se la violazione non è accompagnata da un danno non è perseguibile, mentre se essa ha comportato un danno lo è.

BRUNO FRACCHIA. Quindi, si dovrebbe fare riferimento al danno in presenza di una violazione di doveri.

CARLO CASINI. Le prime parole della lettera a) dell'articolo 2: « fuori dei casi in cui costituiscano reato ... » possono risultare fuorvianti; l'illecito disciplinare non è alternativo al reato, ma si aggiunge ad esso. A mio avviso, corriamo il rischio di escludere la sanzione disciplinare nei casi in cui è più ovvio che essa sia prevista.

PRESIDENTE. Mi sembra convincente la tesi per la quale il comportamento arrecante illegittimo danno deve essere riferito ad una violazione di doveri; sono d'accordo con l'onorevole Casini sull'opportunità di sopprimere le parole « fuori dei casi in cui costituiscano reato ».

BRUNO FRACCHIA. Vi è il problema di considerare il tipo di colpa che costituisce illecito disciplinare.

GIULIO MACERATINI. Per esempio, se in appello viene riformata una sentenza, si può ritenere che il magistrato di primo grado abbia commesso illecito disciplinare poiché ha sbagliato?

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. In sostanza, sta emergendo l'orientamento di modificare la prima parte della lettera a) del comma 1.

GIULIO MACERATINI. Dal momento che stiamo discutendo sul merito di una specifica condotta, sarebbe preferibile distinguere le ipotesi che costituiscono reato (cioè quelle dolose) da quelle che, attraverso la violazione dei doveri, determinano un danno.

CARLO CASINI. A mio avviso, la clausola contenuta all'inizio della lettera a) (« fuori dei casi in cui costituiscano reato ») andrebbe soppressa.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Invito il collega Casini a riflettere sulla necessità di tenere presente il disposto dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Potrebbe essere adottata la seguente formulazione: « i comportamenti che, violando i doveri, arrecano danno (...) ».

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Sarebbe allora preferibile utilizzare la seguente formulazione: « i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano danno (...) ».

CARLO CASINI. Insisto nella proposta di eliminare le parole: « fuori dei casi », che a mio avviso appaiono contraddittorie e fuorvianti, proprio alla luce del disposto dell'articolo 4 richiamato in precedenza dal relatore.

BRUNO FRACCHIA. Potrebbe essere utilizzata la seguente formulazione: « anche fuori dei casi in cui (...) ».

GIULIO MACERATINI. Allora sarebbe preferibile eliminare completamente il riferimento!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A questo punto, ritengo che la soluzione migliore consista nel mantenere la formulazione originaria, anche perché, tra l'altro, non credo che il regolamento consenta la possibilità di riesaminare disposizioni sulle quali la Commissione aveva già discusso e votato.

PRESIDENTE. In realtà, onorevole Nicotra, la Commissione aveva deliberato di riservarsi tale possibilità, della quale il relatore ha ritenuto di avvalersi dal momento che l'articolo in discussione non è ancora stato posto in votazione.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, perché non pone distintamente in votazione le due ipotesi?

PRESIDENTE. In verità, si tratta di una proposta che dovrebbe più opportunamente essere formulata dal relatore.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Nel tentativo di indicare una soluzione sulla quale possa registrarsi un ampio consenso, propongo di premettere alla parola « fuori » l'avverbio « anche », specificando nel modo seguente il successivo periodo: « comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1 (...) ».

BRUNO FRACCHIA. Personalmente mi dichiaro indifferente rispetto alla proposta di inserire la parola « anche », purché sia mantenuta l'espressione « in violazione dei doveri ».

PRESIDENTE. Il relatore, raccogliendo le indicazioni emerse dal dibattito,

ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole fuori dei casi in cui costituiscano reato, i comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, con le seguenti anche fuori dai casi in cui costituiscano reato, i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti.*

2. 7.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.7 del relatore.  
(È approvato).

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Signor presidente, alla luce della deliberazione cui la Commissione è testé pervenuta, desidero ribadire la necessità di apportare conseguenti modifiche di coordinamento al testo degli emendamenti 6.1 e 6.2, già approvati in linea di principio nella seduta del 31 ottobre 1990.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.  
(Così rimane stabilito).

In considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, alle ore 15,30.

**La seduta termina alle 19.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 15 marzo 1991.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO